



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria



Guardia di finanza

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E  
LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Guardia di finanza:

**VISTA** la legge 5 agosto 1981, n. 416, "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*", e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 250, "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTA** la legge 7 marzo 2001, n. 62, "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, "*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 6, 11 e 18 ove sono disciplinate le attività di controllo nei confronti delle provvidenze;

**VISTO** il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, "*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 26 ottobre 2016, n. 198 recante l'Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e per la disciplina di altre materie;

**VISTO** il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge delega n. 198 del 2016;

**VISTO** l'articolo 1, comma 810, lettera d) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021*", laddove stabilisce che con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei

ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura dell'informazione libera e plurale, della comunicazione, dell'innovazione digitale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo del pluralismo istituito dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

**VISTO** il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, siglato in data 25 novembre 2014;

**VISTA** la legge 23 aprile 1959 n. 189 concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

**VISTO** l'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, art. 6, recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, così come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, con il quale è stato costituito il Comando dei Reparti Speciali alle cui dipendenze operano più Comandi preposti all'analisi operativa e al raccordo investigativo dei servizi d'istituto sviluppati nel campo della polizia economica e finanziaria, fra cui il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68, *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza a norma dell'art 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

**VISTO** l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che attribuisce al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie il compito di svolgere *“analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea”*, con facoltà di avvalersi, a tali fini, dei poteri e delle facoltà previste dalla disciplina antiriciclaggio;

**VISTA** la legge 30 ottobre 2014, n. 161, *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis”*, che, all'articolo 29 *“Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione Europea, dello Stato e degli enti territoriali”*, innovando ed estendendo la portata della normativa preesistente, ha previsto, con l'inserimento del comma 1 -bis dell'art. 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie *“svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)”*;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*.

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento*

*europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;*

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”, con particolare riguardo all'art. 13 “Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati”;

**VISTO** il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, siglato in data 02 agosto 2016;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora, previe intese con il Comando Generale, con gli Organi istituzionali che ne facciano richiesta;

**RITENUTO** opportuno proseguire la collaborazione tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e la Guardia di finanza,

## **CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei seguenti termini:

### **Articolo 1 (Ambito di collaborazione)**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (di seguito Dipartimento) e la Guardia di finanza collaborano, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato connessi all'erogazione dei contributi diretti e indiretti all'editoria.

### **Articolo 2 (Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)**

1. L'attività di collaborazione è sviluppata - tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione - secondo le linee programmatiche concordate tra il Capo del Dipartimento e il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza.
2. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (di seguito Nucleo Speciale).

### **Articolo 3** **(Modalità esecutive della collaborazione)**

1. In aderenza al disposto degli articoli 6, comma 2, 11 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 il Dipartimento trasmette ogni anno al Nucleo Speciale l'elenco dei soggetti ammessi ai contributi ed alle agevolazioni di credito per l'annualità pregressa ed i relativi importi erogati.
2. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, fermo restando il potere d'iniziativa del Nucleo Speciale, le Parti individuano annualmente i criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

In tale contesto, il Dipartimento, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse ed evitare duplicazioni negli accertamenti, s'impegna a comunicare al Nucleo Speciale la programmazione annuale delle verifiche definita con il Servizio Ispettivo e Registro dell'AGCOM, in base al protocollo d'intesa siglato con tale Autorità in data 25 novembre 2014.

3. Il Nucleo Speciale, anche attraverso l'intervento di altri Reparti della Guardia di finanza, cura l'esecuzione degli eventuali controlli e, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, a mente dell'art. 13 del D.P.R. n. 15/2018 e nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica al Dipartimento le risultanze emerse. Il Dipartimento informa il Nucleo Speciale circa i provvedimenti conseguentemente adottati.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Dipartimento segnala altresì al Nucleo Speciale tutte le informazioni e le notizie qualificate, rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità o frodi, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle sue funzioni.

### **Articolo 4** **(Trattamento dei dati personali)**

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni, con particolare riguardo ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione e agli obblighi di sicurezza, anche con riferimento ai flussi informativi, in modalità telematica o in formato digitale/cartaceo, per i quali deve essere assicurato il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza ai criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla trasmissione e/o all'accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.
3. Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in attuazione del presente protocollo, le parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, con facoltà di comunicarli a terzi laddove previsto dalla legge.

**Articolo 5**  
**(Ulteriori profili della collaborazione)**

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere ed organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale.
2. Il Dipartimento garantisce la disponibilità, presso la propria struttura, di un ufficio attrezzato, da porre a disposizione del personale del Nucleo Speciale.

**Articolo 6**  
**(Clausola di invarianza)**

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 7**  
**(Integrazioni e modifiche)**

1. Il presente protocollo:
  - a) ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data odierna;
  - b) può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità dell'intesa stessa.
2. Le comunicazioni relative al comma 1, e ad ogni altro aspetto sostanziale del presente protocollo, dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
  - a) Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria: [archivio.die@mailbox.governo.it](mailto:archivio.die@mailbox.governo.it);
  - b) Comando Generale della Guardia di finanza – III Reparto Operazioni: [rm0010345p@pec.gdf.it](mailto:rm0010345p@pec.gdf.it).
3. Il Dipartimento e la Guardia di finanza s'impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

per

per

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER  
L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

**LA GUARDIA DI FINANZA**

*F.to digitalmente*

*F.to digitalmente*

**Il Capo Dipartimento**  
Cons. Ferruccio Sepe

**Il Comandante Generale**  
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana